

A002194  **FONDAZIONE INSIEME onlus.**

Da GUIDA AL DIRITTO, IL SOLE 24 ORE, del 1/9/2011, <<**POSSIBILE CREARE UNA STRUTTURA DI TUTELA PER NUCLEI RICONOSCIUTI E COPPIE DI FATTO**>> di Maurizio Lupoi, giurista e giornalista.  
Per la lettura completa del pezzo si rimanda al mensile citato.

La famiglia è il terreno di elezione dei trust.

Lo è la famiglia che si riconosce nel matrimonio eterosessuale -quella che fino a poco tempo fa era l'unica forma di matrimonio- lo sono le famiglie a esso alternative, che prendono sempre più piede.

La differenza sta in ciò, che le prime sono destinatarie di norme a tutela dei beni preposti ai loro bisogni e ai bisogni dei loro componenti, mentre le seconde ne sono prive.

Sarebbe però sbagliato considerare il trust più adatto alle seconde che alle prime, sia perché storicamente il trust è stato riferito alla famiglia classica sia perché, almeno in Italia, le norme a tutela di quella famiglia (che, espunta la dote, risiedono principalmente nel fondo patrimoniale) si sono rivelate insufficienti e, nella prassi, sono state volte a diversi fini.

#### LA DURATA.

I trust in queste materie sono di lunga durata, usualmente fino alla morte del o dei genitori, talvolta anche alla morte dei figli (con il salto di una generazione); nelle forme di unione diverse dal matrimonio eterosessuale la durata, in mancanza di figli, può coincidere con la durata dell'unione e allora il trust ha principalmente la funzione di garantire il componente più debole della coppia, che non troverebbe protezione nelle nostre norme in materia successoria.

Negli altri casi il trust si occupa di aspetti reddituali e di aspetti patrimoniali, questi ultimi non confinati al solo momento finale del rapporto.

Già questi accenni mostrano l'adattabilità del trust e la sua capacità di regolamentare qualsiasi situazione (se ricorre la capacità tecnica di chi redige il relativo atto istitutivo).

Sarebbe molto inusuale un trust di famiglia nel quale il disponente o i disponenti vincolassero il proprio intero patrimonio, mentre è usuale il trust di famiglia nel fondo del quale entrano tutti i beni immobili del disponente o dei disponenti, eventualmente previa ritenzione del diritto di usufrutto.

Quei beni non torneranno più ai disponenti, ma questo non significa che il valore incorporato in quei beni non possa essere impiegato dai trustee a loro vantaggio qualora ve ne sia necessità.


In effetti, si stanno verificando trust ai quali i disponenti si volgono anche con il pensiero della propria tarda età e dei connessi problemi: destinare irrevocabilmente i beni ai propri discendenti per mezzo dei trust non significa quindi perdere la possibilità di avvalersene in caso di bisogno (meglio: che in caso

di bisogno il trustee se ne avvalga a vantaggio dei disponenti una formula nelle tabelle di pagina 2 e 3); si noti la superiorità di questa struttura rispetto alle obbligazioni alimentari che gravano sul donatario.


I beni sono comunque usciti dal patrimonio dei disponente e formano parte del fondo in trust.

La prima conseguenza è che i futuri creditori dei disponente su di essi non potranno soddisfarsi; al tempo stesso, quei beni non appartengono ancora ai discendenti che ne saranno i beneficiari: sta in questo congelamento dei diritti di proprietà, temporaneamente appartenenti ai trustee, una delle chiavi di comprensione dei trust.


Essa è la base dell'assicurazione che le finalità dei trust potranno essere raggiunte, meglio di quanto qualsiasi impegno formale possa fare.



## Le due diverse alternative a confronto



## Così l'amministrazione delle somme



a cura di Giulia Laddaga

**DIVORZIO E SEPARAZIONE.**

Nel contesto dei procedimenti di separazione e di divorzio capita che i coniugi concordino che un certo bene immobile sia destinato al figlio che essi hanno procreato, ma anche che non sia opportuno trasferirglielo subito (per esempio, perché minore o perché si teme che lo dissipi).

L'impegno che il coniuge proprietario del bene assume e che in buona fede intende rispettare sarebbe però frustrato da un'azione esecutiva dei suoi creditori o da un momento di grave e obiettiva necessità che lo induca ad alienarlo, certamente ritenendo di potere altrimenti provvedere al figlio una volta riottenute le relative disponibilità economiche.

Il trust previene tutto ciò: il bene perverrà al figlio al momento stabilito e potrà perfino trattarsi di altro bene, acquistato con il danaro ricavato dalla vendita del primo (per esempio perché il figlio si è trasferito in un'altra città).

Il momento stabilito potrà essere modificato, anticipandolo o ritardandolo a giudizio dei trustee, qualora l'atto istitutivo rimetta questo potere al trustee alla luce delle necessità del figlio e del tipo di vita che conduce.

Il fondo in trust può o meno produrre redditi.

In caso affermativo, il trustee riceverà nell'atto istitutivo le indicazioni circa la destinazione del reddito e queste indicazioni avranno varia natura: da assegni vitalizi a quote di reddito all'obbligazione di provvedere a certe necessità dei beneficiari alla discrezionalità, più o meno spinta, circa la distribuzione del reddito o di una sua parte o la sua accumulazione al capitale del trust.

Nell'esercizio di questa discrezionalità potranno o meno intervenire il disponente e il guardiano.

Potranno esservi condizioni sospensive, per esempio il raggiungimento di una certa età, l'inizio di un'attività lavorativa, l'aver o meno figli, e via dicendo, o condizioni risolutive, per esempio la commissione di reati o la dichiarazione di fallimento.

Per quanto riguarda i redditi, è da considerare che il trustee può fare abitare beneficiari negli immobili inclusi nel fondo in trust e questo è un modo indiretto per farli partecipare ai vantaggi derivanti dall'esistenza di trust.

Il trustee ha naturalmente il potere di disporre dei beni che compongono il fondo in trust e l'atto istitutivo può porre limitazioni a questo potere, fino a escluderlo o condizionarlo al consenso del disponente o del guardiano o dei beneficiari.

Anche nella gestione il trustee può vedere i propri poteri limitati, per esempio imponendogli di non eseguire investimenti finanziari se non per il tramite di società specializzate, previamente approvate dal disponente o dal guardiano.

### IL GUARDIANO E I BENEFICIARI.

Non tutti i trust richiedono un guardiano, mentre alcuni ne richiedono più di uno con compiti diversi.

Vedere il guardiano quale estensione della volontà del disponente non è errato, a meno che si pensi al guardiano come a una persona che prende ordini dal disponente.

Anche il guardiano è un "fiduciario", nel significato che questo termine ha nel diritto dei trust.

I beneficiari, spesso sopra richiamati, rivestono posizioni variegata nei trust di famiglia.

Può esservi un soggetto al quale certamente spetta il fondo in trust al termine del trust, come nell'esempio sopra proposto del figlio di una coppia divorziata o come nei trust per conviventi senza figli che mirano a garantire il componente più debole della coppia, ma più usualmente la spettanza del fondo di un trust di famiglia è legata alla condizione della sopravvivenza; questo comporta che non si possa sapere che cosa andrà a ciascun beneficiario fino al termine finale della durata dei trust.

Per ridurre questa incertezza la prassi ha elaborato varie tecniche, in forza delle quali certi beni sono marcati nel corso del trust come destinati a un certo beneficiario e, ove egli muoia nel corso dei trust lasciando figli, ai suoi figli (in mancanza di figli i beni andranno a vantaggio degli altri beneficiari).

Alternativamente, il trustee può esercitare il proprio <<potere di anticipazione>> e trasferire in anticipo parte di quanto spetterebbe solo al termine del trust.

Alcuni trust di famiglia sono istituiti da nonni in favore dei propri nipoti, figli di un figlio premorto e talvolta minorenni.

Qui è spesso la finalità di sottrarre i beni, che altrimenti perverrebbero ai nipoti per testamento, all'influenza del loro genitore (genere o nuora dei disponenti).

Il trust deve allora durare fino a quando i nipoti raggiungano un'età consapevole o, più brutalmente, fino alla morte del genere o della nuora.

### UN BILANCIO POSITIVO.

L'esperienza ha mostrato che i trust di famiglia funzionano bene.

Più di un imprenditore ha conservato il proprio patrimonio, attaccato da suoi familiari per ragioni ereditarie, perché esso era stato vincolato in un trust.

Più di un discendente si è trovato protetto contro le proprie intemperanze e il proprio stile di vita perché i beni che altrimenti avrebbe ricevuto senza vincoli in forza di testamento erano stati posti sotto il controllo di un trustee.

Naturalmente molti trust di famiglia sollevano il problema della legittima.

La formula ricorrente nei trust interni non solo pone il trustee in posizione neutrale fra i contendenti, ma gli impone di non compiere alcuna operazione che pregiudichi i diritti vantati da un legittimario.

Questo è forse esagerato, ma è importante precludere ai trust interni quelle strade elusive che troppo spesso vengono alla mente dei professionisti e che essi ritengono, peraltro sbagliando, di potere meglio realizzare per il tramite di un trust, interno (diversa potrebbe essere la conclusione con riferimento a trust collocati fuori d'Italia).